

Regolamento del Comitato per il Gemellaggio

Art. 1 Compiti e funzioni

– È istituito il Comitato per il gemellaggio, con le seguenti finalità:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio nato tra il Comune di Amaroni e il Comune di Risch-Rotkreuz (Svizzera)
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2 – Risorse economiche

Al fine di garantire le finalità di cui all'art. 1, il Comune provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione annuale un apposito stanziamento di risorse che sarà corrisposto al Comitato previa deliberazione di Giunta Comunale.

E' in facoltà del Comitato provvedere al recupero di altri contributi attraverso l'organizzazione di manifestazioni, da concordarsi di volta in volta, oppure richieste di sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 3 – Modalità di costituzione

Il Comitato è costituito dai singoli cittadini di Amaroni, su esplicita richiesta scritta, dai rappresentanti dell'Amministrazione civica, tra cui il Sindaco ed un componente per ogni gruppo consiliare, dai rappresentanti delle categorie economiche, delle istituzioni scolastiche, culturali, sportive, delle altre associazioni ed organismi giovanili e della Pro-loco.

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta comunale.

Art. 4 – Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

- 1) L'Assemblea Plenaria, costituita da tutti i soggetti di cui all'art. 4;
- 2) Il Presidente, scelto tra i rappresentanti dell'Amministrazione Civica, che ne ha la rappresentanza legale;
- 3) La Giunta esecutiva, eletta dall'Assemblea Plenaria tra i suoi componenti e così composta:
 - Il Presidente del Comitato, che la presiede e ne dirige i lavori;
 - Il vice presidente;
 - Il segretario;
 - Il tesoriere;
 - 3 consiglieri

Art. 5 – Decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà per le seguenti motivazioni:

- a) dimissioni scritte;
- b) assenza ingiustificata (più di 3 consecutive);
- c) condotte contrarie alle finalità del comitato medesimo.

**Art. 6 –
Convocazione delle sedute**

L'Assemblea plenaria del Comitato si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno, e precisamente:

- entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma delle attività relative all'anno successivo;
- entro il 15 giugno per la verifica del programma, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni, e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta di un quinto dei componenti .

**Art. 7 –
Validità delle sedute**

L'Assemblea si riunisce in prima convocazione con la maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza di un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni e decisioni è sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente

**Art. 8 –
Competenze della Giunta**

La Giunta esecutiva attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta formale di tre componenti.

Le sedute sono valide se presenti almeno quattro componenti.

Per la validità delle deliberazioni e decisioni è sufficiente la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente

Art. 9 –

L'Assemblea Plenaria e la Giunta esecutiva sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi almeno tre giorni prima della riunione, salvo in situazioni di particolare urgenza e necessità; in tal caso gli avvisi potranno essere effettuati con qualunque mezzo e senza limiti temporali.

Art. 10 –

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. Di tutti gli incontri verrà redatto apposito processo verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente (o suo delegato in caso di assenza o impedimento), che sarà pubblicato sull'albo pretorio on line e diffuso sul sito web del Comune di Amaroni.

Art. 11 –

L'Assemblea, la Giunta e il Presidente del Comitato per il gemellaggio decadono naturalmente alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale pro tempore; altresì in caso di anticipato scioglimento del Consiglio Comunale.